



COMUNE DI PLOAGHE  
Provincia di Sassari

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

Il presente regolamento:

- 1 Approvato con deliberazione consiliare n°  Del
- 2 Ripubblicato all'albo pretorio dal 19.05.2003 al 03.06.2003
- 3 è entrato in vigore il giorno
- 4 Parzialmente modificato con deliberazione C.C. n.84 del 29.12.2004
- 5 Parzialmente modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 04.02.2013;
- 6 Parzialmente modificato con deliberazione C. C. n.52 del 30.11.2015.

Ploaghe, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo	Descrizione
<b>CAPO 1- NORME GENERALI</b>	
1	Oggetto del regolamento
2	Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali
3	Limiti alle concessioni
3 bis	Criteri nell'assegnazione delle aree cimiteriali
4	Divieti di concessione
<b>CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI</b>	
5	Atto di concessione
6	Durata delle concessioni
7	Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni
<b>CAPO III-DIRITTO ALL'USO</b>	
8	Aventi diritto all' uso
9	Ammissione in sepolture di famiglia
10	Divieto di cessione dei diritti d'uso
<b>CAPO IV - MANUTENZIONE</b>	
11	Autorizzazione ad eseguire i lavori
12	Doveri in ordine alla manutenzione

## CAPO V – RINNOVO DELLE CONCESSIONI

13	Rinnovo delle concessioni
----	---------------------------

## CAPO VI – DECADENZA DELLE CONCESSIONI

14	Cause di decadenza
15	Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera
16	Decadenza per perdurante stato di abbandono ed incuria
16 bis	Rinuncia alla concessione

## CAPO VII – NORME TRANSITORIE

17	Censimento delle concessioni in atto
18	Regolarizzazione delle concessioni in atto
19	Procedura per la regolarizzazione delle concessioni

## CAPI VIII – NORME FINALI

20	Individuazione delle unità organizzative
21	Termine per la conclusione dei procedimenti
22	Entrata in vigore
23	Pubblicità del regolamento
24	Leggi ed atti regolamentari
25	Abrogazione di precedenti disposizioni
26	Sanzioni

## CAPO I NORME GENERALI

### **Art.1 – Oggetto del Regolamento.**

Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso, a privati di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie.

### **Art. 2 – Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali.**

Le concessioni di cui al precedente art.1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art.824 del vigente Codice Civile nonché alle norme di cui:

al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265 e successive modificazioni ed aggiunte;

al DPR 03 novembre 2000, n° 396;

al D.P.R. 10.09.1990, n.285 recante " Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

al Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali".

### **Art. 3 – Limiti alle concessioni.**

La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata ai cittadini italiani che si trovino in una delle seguenti condizioni:

persone aventi la residenza anagrafica in questo Comune;

persone che pur non essendo residenti in questo Comune vi sono nate;

persone che pur non essendo nate o residenti in questo Comune hanno avuto un genitore, un coniuge, un figlio o un fratello deceduto che è nato in questo Comune.

### **Art.3 bis – Criteri nell'assegnazione delle aree cimiteriali**

Per l'assegnazione delle aree cimiteriali devono seguirsi i seguenti criteri:

La concessione deve avvenire a seguito di apposito bando di assegnazione predisposto dal Responsabile di Settore e la priorità nell'assegnazione deve essere data a seguito d'attribuzione di un punteggio massimo pari a 10 punti così ripartiti:

- a) Punti 1 per ogni periodo di anni 5 oltre il 50° anno e fino al raggiungimento del punteggio massimo.

A parità di punteggio la priorità è data dalla cronologia di presentazione all'Ufficio protocollo del Comune della domanda da compilarsi esclusivamente sulla modulistica distribuita dagli uffici preposti (Farà fede il timbro ed il numero di protocollo apposto dall'ufficio).

#### **Art. 4 – Divieti di concessione.**

Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere rilasciate:  
a famiglie che hanno ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione se hanno ancora loculi disponibili;  
a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;  
quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.  
Il provvedimento di diniego sarà notificato ai richiedenti da parte del servizio interessato.

### **CAPO II PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI**

#### **Art. 5 – Atto di concessione.**

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art.1 sono fatte, a seguito di domanda, con scrittura privata autenticata dal Segretario Comunale e sono limitate alle sole aree indicate nei provvedimenti di individuazione delle stesse da parte della Giunta Comunale quali "area da concedere ai privati" per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale.

#### **Art. 6 – Durata delle concessioni.**

Le concessioni delle aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno durata di anni novantanove.

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo V, il terreno tornerà nella piena disponibilità del Comune e le opere saranno acquisite al patrimonio comunale.

Il presente articolo non si applica alle concessioni perpetue perfezionate con atto di concessione in passato. La dimostrazione del possesso della concessione perpetua di cui al presente articolo è a carico del privato titolare del diritto.

#### **Art. 7 - Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni.**

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri

### **CAPO III DIRITTO ALL'USO**

#### **Art. 8 – Aveni diritto all'uso**

Il diritto all'uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione, entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la

responsabilità solidale di tutti i titolari.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

#### **Art. 9 – Ammissione in sepoltura di famiglia.**

Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto di seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

#### **Art.10 – Divieto di cessione dei diritti d'uso.**

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, fino a completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati, ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo entra nella piena disponibilità del Comune.

### **CAPO IV**

#### **MANUTENZIONE**

#### **Art. 11 – Autorizzazione ad eseguire i lavori.**

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta "concessione" o "autorizzazione" edilizia.

Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali" nonché gli strumenti edilizi in vigore.

#### **Art. 12 – Doveri in ordine alla manutenzione.**

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla necessaria e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabile o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene, a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola, all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

### **CAPO V**

#### **RINNOVO DELLE CONCESSIONI**

#### **Art. 13 – Rinnovo delle concessioni.**

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta Comunale con apposita

deliberazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento.

Dovrà essere perfezionato entro 6 mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

## **CAPO VI**

### **DECADENZA DELLE CONCESSIONI**

#### **Art.14 – Cause di decadenza**

La decadenza delle concessioni può aver luogo:

nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;

nel caso di perdurante grave stato di abbandono o incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero a redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

#### **ART.15- Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera.**

In caso di "decadenza" delle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, saranno rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente art.15.

Con la stessa deliberazione con la quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

#### **ART.16 – Decadenza per perdurante stato di abbandono ed incuria.**

Nel caso di decadenza della concessione per "perdurante stato di abbandono e di incuria" nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitari.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della U.S.L..

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art.14, dovranno essere precisate:

le notizie che precedono;

il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

#### **Art.16 bis – Rinuncia alla concessione.**

Il concessionario, può entro 60 giorni dalla stipula dell'atto concessorio restituire l'area con il diritto di rimborso del solo canone concessorio, esclusa ogni altra imposta, diritto o tassa.

Decorsi 60 giorni dalla stipula dell'atto e comunque entro 365 giorni decorrenti dalla data di pagamento, avrà diritto alla restituzione dei 2/3 del canone versato.

La restituzione di aree assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non è stata realizzata l'opera, dà diritto al rimborso dei 2/3 del canone corrisposto, escluso ogni altro diritto, tassa o imposta versati.

## **CAPO VII**

### **NORME TRANSITORIE**

### **Art. 17 – Censimento delle concessioni in atto.**

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio Comunale curerà:  
la raccolta di tutte le concessioni in atto;  
l'elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro –scadenario delle concessioni di aree cimiteriali";  
la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.  
L'elenco delle aree che possono essere date in concessione.

### **Art. 18 – Regolarizzazione delle concessioni in atto.**

Le concessioni in essere non perfezionate con apposito atto, dovranno essere regolarizzate entro i termini di cui al successivo art.19 con apposita domanda.

### **Art. 19 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.**

Tutte le persone interessate o che abbiano titolo alla regolarizzazione delle concessioni, entro i termini previsti da apposito bando del responsabile del settore, su indirizzo della Giunta Comunale dovranno presentare domanda, sul modello predisposto dall'Ufficio, volta alla regolarizzazione delle concessioni in essere allegando alla medesima l'originale o copia conforme della ricevuta del Tesoriere Comunale o altra ricevuta comprovante il pagamento del canone di concessione.

Nel caso in cui non possono dimostrare l'avvenuto pagamento è ammessa la presentazione di apposita autocertificazione che possa con certezza far desumere (ove non desumibile dagli atti d'ufficio) la data di effettiva occupazione dell'area che in mancanza di dati certi sarà fatta decorrere dalla data di morte dei defunti ivi tumulati.

La qualità di erede e dunque i diritti avanzati sulla concessione, può essere autocertificata allegando i titoli documentali che la comprovano. Nel caso di più eredi l'atto concessorio andrà intestato a tutti gli eredi o a quello in favore del quale gli altri eredi avranno espresso rinuncia con atto in competente bollo la cui sottoscrizione sarà autenticata da pubblico ufficiale abilitato.

Tutte le concessioni non regolarizzate nei termini, saranno regolarizzate d'ufficio a seguito di apposito invito a regolarizzare la concessione entro un termine non superiore a 90 giorni, decorsi i quali la concessione sarà dichiarata decaduta con atto formale del Responsabile di settore e nulla sarà dovuto ai concessionari i quali hanno facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie. Con l'atto che dispone la decadenza della concessione sarà indicato il termine entro il quale dovranno essere effettuate le estumulazioni con l'avvertimento che non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del cimitero o occorrendo nel campo comune per l'inumazione.

## NORME FINALI

### **Art. 20 – Individuazione delle unità organizzative.**

Ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Agosto 1990, n°241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'Istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale sono le seguenti:

1	Concessioni di aree Cimiteriali	→	Servizio Amministrativo/Vigilanza
2	Concessioni e autorizzazioni edilizie	→	Servizio Tecnico

### **Art. 21 – Termine per la conclusione dei procedimenti.**

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art.2 della Legge 7 Agosto 1990, n°241, vengono fissati come dal presente prospetto:

Num. D'ord.	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione
1	Concessione di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie	TRENTA
2	Concessione edilizia per la realizzazione delle opere	<b>SESSANTA</b>
3	Autorizzazioni per eseguire lavori di manutenzione	<b>TRENTA</b>

### **Art. 22 – Entrata in vigore.**

Il presente regolamento entrerà in vigore il decimoquinto giorno successivo alla ripubblicazione all'Albo Pretorio, dopo che la delibera di adozione avrà superato i prescritti controlli.

### **Art. 23 – Pubblicità del regolamento.**

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli Uffici Comunali cui è affidato il servizio, compreso in ogni caso l'Ufficio di Polizia Comunale.

### **Art. 24 – Leggi e atti regolamentari.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:  
il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio Decreto 27 Luglio 1934, n°1265 e successive modificazioni ed aggiunte;  
D.P.R. 03 novembre 2000, n° 396;  
il D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285 recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";  
il Regolamento Comunale per i servizi funebri e i cimiteri;  
nonché ogni altra disposizione di Legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

### **Art. 25 – Abrogazioni di precedenti disposizioni.**

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.  
Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico – sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente Regolamento.

### **Art. 26 – Sanzioni.**

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi del Regolamento Comunale per le Procedure Sanzionatorie relative alle violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze.